

SENT. N° 14015/12
REP. N° 11283/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Caterina Spinnler, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa r.g.n. 69535/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Caterina Spinnler, nella causa promossa da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio in ██████████ ██████████ ██████████, opponente

Contro

██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio in ██████████, via ██████████ ██████████ opposta.

Sulle conclusioni della parti, come da atti introduttivi, da memorie ex art. 426 c.p.c. e da memorie depositate il 6.12.2012

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30508/2010, emesso in data 31.8.2010 dal Tribunale di Milano e notificato il 14.9.2010 per il pagamento della somma di euro 3.230,40, oltre interessi e spese, titolo di restituzione parziale del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione ad uso non abitativo relativo all'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED], chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta [REDACTED] al pagamento della somma di euro 28.669,60, al netto della somma di euro 3.230,40 corrispondente al decreto ingiuntivo opposto ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile nel periodo occorrente per la verifica dello stato dei luoghi e per eseguire i lavori di riparazione.

L'opposta ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna della società opponente al pagamento della somma di euro 3.230,40, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13.12.2012 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettera in udienza del dispositivo e riserva del deposito della motivazione.

1 - E' fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità delle opposizioni sollevata dalla società opposta.

La Corte di Cassazione, con orientamento assolutamente prevalente - mutuato dalla giurisprudenza espressa in tema di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a crediti di lavoro o previdenziali (cfr per tutte Cass. S.U. 2714/91) - che viene condiviso dall'ufficio, ha affermato il principio per il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti nascenti da rapporti di locazione di immobili urbani - e, più in generale, per tutti i crediti che traggano origine da uno dei rapporti indicati dall'art. 447 bis c.p.c. (locazione, comodato, affitto di azienda) - va proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice emittente nel termine - perentorio ed insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma terzo c.p.c. - di quaranta giorni dalla

notificazione del decreto e, successivamente notificato alla controparte, in uno con il decreto di fissazione dell'udienza.

Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con atto di citazione, esso assume un ruolo succedaneo al ricorso soltanto se idoneo a raggiungere lo scopo perseguito con la modalità tipica, ovvero, più precisamente, solo se depositato in cancelleria, per l'iscrizione a ruolo, entro il quarantesimo giorno della notifica del decreto ingiuntivo.

Viceversa, nel caso in cui l'atto di citazione, pur notificato nel rispetto del termine fissato dall'art. 641 c.p.c., sia stato depositato in cancelleria oltre l'anzidetto termine, l'opposizione va considerata tardivamente proposta e quindi inammissibile. Efficacia sanante non possono rivestire né la spontanea costituzione in giudizio della parte opposta, né l'eventuale provvedimento di conversione del rito ex art. 426 c.p.c., poiché destinato ad incidere sull'ulteriore corso del procedimento ma non già a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo (cfr. in materia locatizio, da ultimo, Cass. 8014/09 Cass. 7623/2000; Cass. n.8/1998; Corte Costituzionale ordinanza n. 153/2000).

Nel caso che ci occupa, trattandosi di credito relativo alla restituzione del deposita cauzionale relativo ad un contratto di locazione l'opposizione avrebbe dovuto venire proposta con ricorso, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., e non con atto di citazione, come è avvenuto .

Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14.9.2010 e l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta in data 26.10.2010.

Il termine dei 40 giorni per la proposizione dell'opposizione spirava il 25.10.2010 per le ragioni di seguito esposte.

Dunque l'opposizione è tardiva.

Essendo avvenuta la notificazione del decreto ingiuntivo in periodo del feriale, occorre valutare come operi la sospensione dei termini fino al 15 settembre, più precisamente occorre verificare, secondo i criteri di calcolo dei termini stabiliti dall'art. 155 c.p.c., se il giorno 16 settembre – primo giorno utile dopo la sospensione feriale dei termini – sia considerato "dies a quo", non rientrante, come tale, nel computo dei termini, oppure sia il primo giorno di computo del termine; nel primo caso l'opposizione sarebbe tempestiva, nel secondo caso l'opposizione sarebbe tardiva.

La Corte di Cassazione si è espressa a Sezioni Unite statuendo il principio di diritto per il quale, nel caso di notificazione di un atto (nel caso che ci occupa di decreto ingiuntivo) in periodo feriale, il giorno 16 settembre non costituisce "dies a quo" del computo dei termini, bensì primo giorno di decorrenza del termine (cfr Cass. S.U. Cass. 3668/1995 e, più recentemente Cass.

7757/2007: " In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la L. n. 742 del 1969, art. 1 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo), va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c., comma 1. La questione, già in tal senso risolta da Cass. sez. un. 14 luglio 1983, n. 4814, fu oggetto di nuovo contrasto giurisprudenziale, a comporre il quale successivamente intervenne, nel medesimo senso, Cass. sez. un. 28 marzo 1995, n. 3668. Da allora la giurisprudenza non ha più posto in discussione la soluzione accolta (tra le più recenti cfr. Cass. 16 gennaio 2006, n. 688)." ; Cass. 8102/2006: "Per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno; ne consegue che nell'ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo - cioè dalla data del 16 settembre -, quest'ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come un "dies a quo". Cass. 688/2006 : In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, l'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 - il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo - va interpretato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero di quelli concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo, bensì del suo decorso, in relazione al quale il " dies a quo ", in base all'art.155, primo comma, cod. proc. civ., non va computato (in applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, un ricorso per cassazione notificato il 15 novembre avverso una sentenza notificata durante il periodo feriale). "; Cass. 4785/2005: " In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell'inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni - uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l'altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale - iniziali, e quindi non computabili,

soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo.").

La giurisprudenza richiamata dall'opponente conferma i principi di diritto sopra indicati della decorrenza del termine per l'impugnativa di atto depositato in periodo feriale dal 16 settembre (cfr per tutte Cass. S.U. 21197/2009).

Dunque l'opposizione risulta tardiva e per questa ragione inammissibile con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto

2 – Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della società opposta, si osserva quanto segue.

In linea generale, sul richiamo dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 19.4.1982 n. 2387), si evidenzia che ne' l'improponibilità ne' l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo escludono, qualora l'atto sia fornito di tutti i requisiti previsti dall'art. 163 e 163 bis c.p.c., che esso possa produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione rispetto a quelle eventuali domande del tutto autonome che siano contenute nell'atto medesimo (cfr Cass. n.3739/01: "nell'ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il giudice adito non può pronunciarsi nè sulle eccezioni ne' sulle domande riconvenzionali non dotate dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione dichiarata inammissibile per tardività"; in senso conforme cfr Cass. 11235/90).

Trova, invece, ostacolo nel giudicato formatosi a seguito dell'ingiunzione non opposta, ogni domanda volta all'accertamenti che configgono con il giudicato.

Nel caso in esame la società opponente ha proposto, in via riconvenzionale, una domanda diretta al risarcimento dei danni all'immobile locato ed a quelli conseguenti all'indisponibilità del bene locato per i tempi necessari alla verifica dello stato dei luoghi ed alla riparazione dei danni.

Si tratta di domande inammissibili, in quanto incompatibili con il giudicato portato dal decreto ingiuntivo opposto, che riconosce alla conduttrice opposta il diritto alla restituzione del deposito cauzionale, sul presupposto appunto dell'insussistenza di danni all'immobile locato

3 – Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:



dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 30508/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 31.8.2010, che conferma;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;

condanna la società opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Milano, il 13.12.2012.

Il Giudice



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 14 DIC 2012

